

Savigliano, 03/04/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 23/2020

LE BANCHE ANTICIPANO LE INTEGRAZIONI SALARIALI

Il 30 marzo scorso è stata stipulata una Convenzione tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le organizzazioni sindacali, che prevede la **possibilità per i lavoratori sospesi di ottenere dalla propria banca un'anticipazione dell'integrazione salariale erogata dall'INPS.**

DESTINATARI DELL'ANTICIPAZIONE

I lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore per emergenza covid-19, per i quali sia previsto il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS, potranno richiedere, nelle more della ricezione delle somme da parte dell'Istituto Previdenziale, un'anticipazione alla propria banca, senza aggravio di interessi o spese.

MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

L'importo massimo dell'anticipazione che potrà essere riconosciuto ai lavoratori sospesi ammonta a 1400 euro a fronte di 9 settimane di sospensione dell'attività per i lavoratori a tempo pieno: tale importo sarà ridotto proporzionalmente in caso di interruzione per un numero inferiore di settimane e di lavoratori con orario part time.

L'anticipazione cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento d'integrazione salariale e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

MODALITA' DI RICHIESTA

La domanda di anticipazione dovrà essere presentata ad una delle banche che aderiscono alla Convenzione, tramite le apposite procedure che saranno approntate da ciascun istituto di credito (preferibilmente in modalità telematica).

RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE

In caso di mancato accoglimento della domanda di cassa integrazione o comunque allo scadere del 7° mese, **in mancanza di pagamento da parte dell'INPS, la banca potrà richiedere la restituzione delle somme anticipate al lavoratore che dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta.**

In caso di inadempimento da parte del lavoratore, il datore di lavoro sarà tenuto a operare trattenute sulle competenze del lavoratore fino ad estinzione del debito e al diretto versamento degli importi all'istituto di credito.

Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca, ovvero a fronte del mancato accoglimento, anche parziale, della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità.